



Ministero del Turismo

Direzione Generale del Personale e Affari Legali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO SOTTOSCRITTA IN DATA 27 GIUGNO 2025

La presente Relazione è stata redatta in conformità agli schemi dettati dalla circolare MEF n. 25 del 19.07.2012 prot. N. 64981

MODULO I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	10 dicembre 2025
Periodo temporale di vigenza	Anno 2025
Composizione della delegazione trattante	<u>Parte Pubblica:</u> - Direzione Generale del personale e affari legali: Direttore Generale. - Direzione Generale del personale e affari legali: Ufficio IV Relazioni sindacali, valutazione del personale, benessere organizzativo. <u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</u> CISL FP ANMI ASSOMED SIVEMP FPM CIDA FC UIL PA DIRSTAT FIALP UNADIS FEMEPA FP CGIL <u>Organizzazioni sindacali firmatarie:</u> CISL FP CIDA FC UIL PA DIRSTAT FIALP UNADIS FP CGIL

Soggetti destinatari		Tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio, anche in comando, fuori ruolo o aspettativa da altre P.A. presso il Ministero del Turismo
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Individuazione dei criteri per la concessione di benefici di natura assistenziale a favore del personale dirigente in servizio presso il Ministero del Turismo, con riferimento alle seguenti spese sostenute nell'annualità 2025, opportunamente documentate
Rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Controlli sull’Ipotesi di accordo integrativo del personale dirigente in servizio presso il Ministero del Turismo – anno 2025, sottoscritta in data 27 giugno 2025, esercitati ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi con le note n. 5171 del 25.08.2025 e n. 5680 del 24 settembre 2025 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Turismo.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con atto prot. n. 98243 del 07.03.2025 è stato adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113) il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 ed in particolare, la sezione “ <i>Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione</i> ”.
		Con prot. n. 56870 del 31.01.2025 è stata adottata la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2025 ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 18.02.2025 al n. 199 che ha individuato gli obiettivi strategici e operativi del Ministero del Turismo
		Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale come prescritti dalla normativa in materia
Eventuali osservazioni:		

MODULO II

Illustrazione dell'articolato del contratto

L'accordo in esame individua, in via negoziale, i criteri di erogazione dei contributi assistenziali, alla cui spesa si provvede con le risorse finanziarie allocate al capitolo di spesa 3106 "*provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie*" dello stato di previsione di spesa del Ministero del Turismo per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 1 (*ambito applicativo*) - la norma individua il novero dei soggetti destinatari della erogazione dei rimborsi riferiti alle poste di spesa del presente accordo: tale novero è costituito dal personale dirigenziale del Ministero del Turismo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio anche in comando, fuori ruolo o aspettativa da altre PA, presso il Ministero del Turismo.

Art. 2 (*durata e decorrenza*) - la norma indica l'esercizio di riferimento ai fini dell'applicazione dell'accordo (anno 2025) e la possibilità che le materie e gli istituti regolati dallo stesso possano essere integrati da contrattazioni successive.

Art. 3 (*oggetto dell'accordo*) - la norma esplicita che con l'accordo *de quo* vengono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione dei benefici di natura assistenziale concessi alla platea di soggetti individuati all'art. 1.

Art. 4 (*risorse assegnate per il finanziamento delle provvidenze*) - la norma indica la fonte e l'ammontare della copertura finanziaria assentita per il presente accordo: le risorse a valere delle quali vengono erogati i benefici assistenziali *de quibus* risultano essere allocate sul capitolo n. 3106 - *provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie* dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'esercizio finanziario 2025 per un ammontare pari ad € 66.120,00.

Art. 5 (*destinazione dei benefici*) - Per gli anni a decorrere dal 2026 le risorse destinate a finanziare i benefici di specie, potranno essere destinate, in tutto o in parte, alla stipula di una polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate anche in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Art. 6 (*individuazione degli interventi a favore del personale*) - la norma individua le tipologie di spesa sostenute dal personale beneficiario, in relazione alle quali vengono alimentati gli aggregati di rimborso oggetto del presente accordo, di cui agli articoli 7,8,9,10. Tali tipologie comprendono:

- 1) le spese sanitarie documentate;
- 2) le spese sostenute a favore dei figli fiscalmente a carico per i servizi di educazione ed istruzione;
- 3) le spese sostenute per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico;
- 4) spese sostenute per i figli fiscalmente a carico per attività ricreative e culturali.

La norma in apposita postilla specifica i criteri soggettivi e temporali da adottare per quantificare l'aggregato di rimborso delle spese mediche. Essa, poi, nel paragrafo finale, si raccorda alla previsione contemplata dall'art. 5, in riferimento all'anno 2026 e successivi, anticipando che da tale annualità le spese di cui ai punti da 2 a 4 potranno essere rimborsate solo se e nella misura delle risorse residue al netto del finanziamento della polizza sanitaria integrativa.

Art. 7 (*spese sanitarie*)

La norma al primo paragrafo elenca le spese rientranti nella categoria spese sanitarie ai fini del rimborso:

- Spese mediche generiche
- Prestazioni mediche e spese specialistiche
- Ticket SSN
- Cure dentarie
- Protesi acustiche
- Protesi oculistiche

Nel secondo paragrafo, vengono elencate le tipologie di spese in ambito sanitario che non sono ammesse al rimborso.

Art. 8 (spese per i servizi di educazione e istruzione)

La tipologia di spese in oggetto riguarda quelle effettuate per iscrizione e frequenza di scuole pubbliche e private fino alle secondarie di primo grado per i figli fiscalmente a carico. Il secondo paragrafo enuncia le spese non ammesse al rimborso.

Art. 9 (spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico)

La norma afferma che le spese suscettibili di rimborso sono quelle relative ad abbonamenti sottoscritti al trasporto pubblico locale, regionale e nazionale, della durata minima di un mese.

Art. 10 (spese per attività ricreative e culturali)

Nel presente articolo sono rimborsabili le spese sostenute per figli fiscalmente a carico e fino al quattordicesimo anno di età per iscrizione e frequenza a centri estivi per un importo massimo di € 300,00 per ciascun figlio.

Art. 11 (definizione dei criteri di riparto delle risorse per il finanziamento delle provvidenze)

L'articolo in esame espone come sono ripartite le risorse di cui all'art.4, in particolare:

La lettera a) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle *spese sanitarie* elencate all'art. 7 e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata. Chiarisce, inoltre, i soggetti, in particolare il dipendente ed i suoi familiari a cui deve far carico la spesa stessa.

La lettera b) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle spese elencate all'art. 8 e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata dal dipendente che varia a seconda se l'importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) presentato dal dipendente sia superiore o meno a € 100.000,00. In caso di mancata presentazione dell'ISEE si applica la medesima percentuale di rimborso prevista per ISEE superiore a € 100.000,00.

La lettera c) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle spese elencate all'art. 9 e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata dal dipendente che varia a seconda se l'importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) presentato dal dipendente sia superiore o meno a € 100.000,00. In caso di mancata presentazione dell'ISEE si applica la medesima percentuale di rimborso prevista per ISEE superiore a € 100.000,00.

La lettera d) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle spese elencate all'art. 10 e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata dal dipendente che varia a seconda se l'importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) presentato dal dipendente sia superiore o meno a € 100.000,00. In caso di mancata presentazione dell'ISEE si applica la medesima percentuale di rimborso prevista per ISEE superiore a € 100.000,00.

Inoltre, in relazione a tutte e quattro le tipologie di spesa, viene previsto che qualora non fosse possibile il ristoro nella misura determinata applicando la percentuale di riparto di cui al primo paragrafo, le percentuali di rimborso potranno essere riviste, in aumento o in diminuzione fino al totale esaurimento della dotazione finanziaria prevista dall'Accordo; eventuali risorse in eccedenza a consuntivo verranno redistribuite prioritariamente in favore delle spese di cui alla lettera a) "spese sanitarie" e solo successivamente redistribuite proporzionalmente in favore delle lettere b) "*spese per i servizi di educazione e istruzione*", c) "*spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico*", d) "*spese per attività ricreative e culturali*". In caso di ulteriori eccedenze, si prevede la possibilità che le stesse siano oggetto di specifica contrattazione per l'individuazione di misure aggiuntive a sostegno del reddito del personale.

Al penultimo paragrafo viene previsto che il personale in comando, fuori ruolo o aspettativa da altre amministrazioni che sia beneficiario di contributi analoghi a quelli di cui all'accordo *de quo*, presso l'amministrazione di provenienza, non potrà presentare domanda di rimborso per le spese già rimborsate.

Nell'ultimo paragrafo, viene prevista la predisposizione di una circolare volta ad esplicitare sotto il profilo tecnico i requisiti di forma e di contenuto delle istanze di rimborso e dei documenti comprovanti le prime, nonché le modalità di presentazione della predetta documentazione.